Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018)

Art. 1 oggetto e finalità
Art. 2 regime di aiuto
Art. 3 definizioni
Art. 4 beneficiari
Art. 5 entità del premio
Art. 6 concessione del premio
Art. 7 attuazione del piano aziendale
Art. 8 liquidazione del premio
Art. 9. obblighi dei beneficiari e revoca del premio
Art. 10 divieto di cumulo
Art. 11 disposizione di rinvio
Art. 12 rinvio dinamico
Art. 13 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di un aiuto sotto forma di premio per il primo insediamento di giovani agricoltori al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018) e in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2 regime di aiuto

1. L'aiuto di cui al presente regolamento è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 193 del 1 luglio 2014, in particolare, secondo le condizioni di cui all'articolo 18 "Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole".

Art. 3 definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) piano aziendale: documento allegato dal beneficiario ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata ai sensi del regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26;
- b) giovane agricoltore: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda presentata ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- c) agricoltore in attività: agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) ufficio istruttore: struttura competente ai fini della concessione e della erogazione del premio di cui all'articolo 6, individuata nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

Art. 4 beneficiari

1. I beneficiari sono i giovani agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016 e che risultano collocati tra le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse nella graduatoria della tipologia di intervento 6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvata con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche n. 3504/AGFOR del 18 luglio 2017, pubblicato sul BUR n. 31 del 2 agosto 2017.

Art. 5 entità del premio

- 1. L'entità del premio è quella definita secondo i criteri di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016, sulla base della graduatoria approvata con il decreto n. 3504/AGFOR/2017 di cui all'articolo 4, comma 1.
- 2. Il costo complessivo sostenuto per le operazioni previste per lo sviluppo delle attività dell'azienda nel piano aziendale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non è inferiore all'entità del premio.
- 3. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda, il costo complessivo di cui al comma 2 non è inferiore alla somma dei premi concessi ai giovani agricoltori.

Art. 6 concessione del premio

- 1. L'ufficio istruttore, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con proprio provvedimento concede il premio di cui all'articolo 5 e lo comunica al beneficiario entro quindici giorni dalla data della concessione.
- 2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 indica:
 - a) il giovane o i giovani beneficiari del premio;
 - b) l'ammontare del premio spettante;
 - c) i termini, le modalità e le eventuali prescrizioni per l'attuazione del piano;
 - d) i termini e le modalità di liquidazione del premio;
 - e) gli obblighi a carico del beneficiario;
 - f) i controlli che possono essere effettuati dall'Amministrazione regionale o da altri Enti.

Articolo 7 attuazione del piano aziendale

- 1. Il beneficiario avvia l'attuazione del piano aziendale entro nove mesi dalla data della concessione del premio.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, la mancata attuazione di uno o più degli interventi previsti nel piano aziendale è consentita a condizione che il beneficiario mantenga un punteggio sufficiente alla collocazione in graduatoria.

Art. 8 liquidazione del premio

- 1. Il premio è liquidato in due rate nell'arco di un periodo massimo di 5 anni secondo le seguenti modalità:
- a) prima rata, pari al 70 per cento del premio, previa costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo almeno pari alla somma da erogare, , ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 7/2000;
- b) seconda rata a saldo, subordinatamente all'attuazione del piano aziendale, per un importo di spesa pari all'entità del premio di cui all'articolo 5, comma 1.

- 2. Il beneficiario, utilizzando il modello di cui all'allegato A, presenta, esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica <u>sviluppoagricolo@certregione.fvg.it</u>, domanda di pagamento dell'anticipo all'ufficio istruttore corredata dalla garanzia bancaria o assicurativa di cui al comma 1, lettera a).
- 3. L'ufficio istruttore:
 - a) verifica la correttezza della compilazione della domanda e della garanzia;
 - b) predispone il provvedimento di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.
- 4. Il beneficiario presenta, con le medesime modalità di cui al comma 2, domanda di pagamento del saldo all'ufficio istruttore, corredata della seguente documentazione:
- a) qualora già posseduto, copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016 oppure dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento;
- b) eventuale copia del certificato di adesione ai regimi di qualità di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016;
- c) copia delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuta liquidazione delle stesse inerenti alle operazioni e agli interventi previsti nel piano aziendale per un importo almeno pari all'entità del premio di cui all'articolo 5;
- d) qualora già posseduta, dichiarazione attestante l'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
- 5. L'ufficio istruttore, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione a saldo, predispone il provvedimento di liquidazione.
- 6. Il premio non è liquidabile qualora il beneficiario è insediato in un'impresa sulla quale pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea.

Art. 9 obblighi dei beneficiari e revoca del premio

- 1. Gli obblighi a carico dei beneficiari sono:
- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione fino alla liquidazione del saldo del premio;
 - b) avviare e concludere il piano aziendale entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;
- c) sostenere spese pari ad almeno l'entità del premio di cui all'articolo 5, comma 1, entro la scadenza del piano aziendale;
- d) acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro diciotto mesi dalla data dell'insediamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del regolamento (UE) 702/2014;
- e) possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione oppure entro il termine di conclusione del piano aziendale, ove tale termine sia inferiore a trenta mesi;
 - f) possedere, se non già posseduta, la qualifica di IAP entro il termine di conclusione del piano aziendale;
- 2 Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, l'ufficio istruttore revoca il provvedimento di concessione del premio, disponendo la decadenza dallo stesso e provvedendo al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Art. 10 divieto di cumulo del contributo

1. Il premio di cui al presente regolamento non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, conformemente a quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 11 disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 702/2014, nonché quelle della legge regionale n. 7/2000.

articolo 12 rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13 entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione successivamente all'invio, da parte della Commissione europea, della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione del presente regime.
- 2. Le informazioni relative al regime di aiuto sono pubblicate sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, conformemente a quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.